

(N. 2281)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **RICCIO, CINGOLANI e LEPORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1952

Graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-1948

ONOREVOLI SENATORI. — I concorsi magistrali, espletati per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, integrato e modificato dai decreti legislativi 16 aprile 1948, n. 830 e 7 maggio 1948, n. 817, furono, come è noto, i primi concorsi dopo la lunga interruzione dovuta agli eventi bellici. Per effetto delle norme contenute nei succitati decreti, a tutti i candidati risultati idonei, appartenenti alle graduatorie di tipo *A/1, A/2, A/3, B/4, B/5*, fu riconosciuto il diritto all'assunzione in ruolo in ragione di $2/5$ ($1/5$ per il tipo *A*, $1/5$ per il tipo *B*) dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico. Successivamente, con la legge 9 maggio 1950, n. 281, fu riconosciuto anche agli idonei del concorso *B/6*, aventi almeno $105/175$ e una media di $7/10$ nelle prove di esame, il diritto all'assunzione in ruolo in ragione di un altro quinto dei posti risultanti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

I provvedimenti citati, se hanno permesso, nella quasi totalità delle provincie, il rapido esaurimento delle tre graduatorie di tipo *A, B* e *B/6*, hanno avuto parziale efficacia in altre provincie come Roma, Napoli, Genova, Alessandria, Firenze, Ravenna, Savona e Reggio Calabria.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di sanare una tale situazione, nociva di fatto e di diritto, con provvedimento, che consenta ai candidati in attesa di nomina per effetto delle tre graduatorie ad esaurimento di ottenere una più rapida sistemazione.

Il disegno di legge mira appunto ad accelerare i tempi, mettendo a disposizione, in tutte quelle provincie nelle quali sono in vigore le graduatorie ad esaurimento, un numero di posti che non sia inferiore complessivamente ai $3/5$ di quelli disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, anche se qualcuna delle tre graduatorie in vigore fosse già esaurita.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle provincie, dove siano ancora in vigore graduatorie dei concorsi magistrali ad esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 817 ed alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i tre quinti dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.